ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

Prima Sessione 2018

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

3 - 4 luglio 2018

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Sala "De Angelis"
SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - Sala Convegni

Relatore: Ing. Maria Giordano

La riforma delle professioni ha richiamato all'attenzione i concetti dell'etica e della deontologia

L'effetto di questa è stata la "rivisitazione" dei codici deontologici che sono stati aggiornati includendo i nuovi obblighi derivanti dalla riforma e facendo assurgere, la loro violazione, ad illecito deontologico

Da qui un rinnovato interesse per i temi dell'etica e della deontologia che sono diventati, tra l'altro, materia di formazione obbligatoria

CODICE DEONTOLOGICO ⟷ **ILLECITO DISCIPLINARE**

LA VIOLAZIONE DEI PRECETTI DEONTOLOGICI DETERMINA L'ILLECITO DISCIPLINARE

In alcuni casi il Codice Deontologico individua specificatamente l'illecito (i.e.: violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale); in altri casi il Codice Deontologico suggerisce comportamenti e condotte la cui violazione può determinare **un illecito deontologico.**

ESEMPI DI ILLECITI DISCIPLINARI

1. Esercizio di attività senza titolo professionale o in periodo di sospensione (art. 4, 2)
2. Non comunicare il proprio indirizzo PEC all' Ordine cui si è iscritti (art. 4, 5)
3. Omettere il pagamento del contributo di iscrizione (art. 4, 6)
4. Violare le norme sull'aggiornamento professionale (art. 9)
5. Produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni (art. 10)
6. Sviare la clientela (art. 11, co.2)
7. Non sottoscrivere una polizza assicurativa e non comunicarne l'esistenza e il massimale al committente (art. 34)
8. Violare la norma sulla pubblicità informativa (art. 36)
9. Non astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi (art. 20)

La violazione dei precetti deontologici

Azione

Omissione

ART 9: Costituiscono comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ogni abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque comporti un pregiudizio alla dignità o al decoro professionale, ogni forma di comportamento sleale o scorretto nei confronti dei colleghi e/o dei clienti nonché ogni altro comportamento che risulti in contrasto con il codice deontologico degli Ingegneri della provincia di Salerno.

Non vi è un automatismo tra la commissione/omissione deontologica e la sanzione disciplinare.
Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'incolpato e non solo la commissione o omissione di azioni specifiche.
La comminazione della sanzione passa attraverso un **ciclo, che parte dalla** condotta tenuta dal professionista, passa per una fase di accertamento preliminare e si sviluppa lungo **il procedimento disciplinare.**

- Compete al Consiglio di disciplina l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Salerno.
- Spetta al Consiglio di Disciplina la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionale alla violazione delle norme deontologiche.
- L'azione giudiziaria non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del Codice Deontologico.
- Il CdD è sottoposto alla vigilanza del Ministero di Giustizia che in caso di gravi e ripetuti atti di violazione di legge oppure nel caso in cui non sia in grado di funzionare regolarmente, può disporne il commissariamento.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno nella seduta del 26.02.2014 approva il seguente Regolamento per lo svolgimento delle attività del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di Disciplina, revisionato il 27.07.2014, anche a seguito della pubblicazione del Codice Deontologico deliberato dal C.N.I. nella seduta del 09 aprile 2014.

Il CdD ha sede presso L'Ordine Territoriale, si compone di 15 Consiglieri ed è articolato in 5 Collegi di disciplina, ognuno composto da tre componenti. Nel CdD vi possono essere membri esterni. I Consiglieri di disciplina vengono nominati con Decreto del Presidente del Tribunale e durano in carica quanto il Consiglio dell'Ordine.

I membri del CdD che durante il loro mandato perdano i requisiti per ricoprire la carica o per qualsivoglia motivo risultino sospesi, cancellati dall'Albo o nei loro confronti si apra un procedimento disciplinare, decadono immediatamente dalla carica.
Il Consigliere di disciplina non può essere Consigliere dell'Ordine Territoriale.

All'atto della candidatura, **gli iscritti devono dichiarare** a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

È facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. Tali **componenti esterni** possono essere prescelti, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni all'albo delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo o maggiore età anagrafica in caso di presenza di membri esterni. Ha funzioni di direzione e coordinamento del CdD e svolge le seguenti funzioni:

1. **stabilisce l'assegnazione dei consiglieri al collegio;**
2. **convoca a mezzo PEC il CdD e dirige le sedute al fine di assicurarne l'ordinato svolgimento. Il CdD si intende regolarmente costituito con la presenza di almeno 8 componenti;**
3. **Assegnazione dei procedimenti disciplinari ai Collegi, seguendo di norma il principio di rotazione; in casi particolari, motivando la decisione, il presidente può derogare al criterio di rotazione;**
4. **sostituzione dei Consiglieri di disciplina, nei casi previsti dalla normativa di riferimento.**

Il Segretario del Consiglio di Disciplina è il Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo o con minore età anagrafica in caso di presenza di componenti esterni e svolge le seguenti funzioni:

1. **redige i verbali delle sedute riportandole in un apposito registro;**
2. **registra tutte le Pec in appositi registri (protocollo in entrata e in uscita);**
3. **ruolo di supporto alle funzioni svolte dal Presidente del Consiglio.**

Le adunanze del Consiglio di disciplina hanno funzione meramente organizzativa, di indirizzo e di coordinamento dei Collegi e dell'andamento dell'attività disciplinare.

Il Presidente del Consiglio, convoca il Consiglio di Disciplina per discutere dell'andamento generale dell'attività disciplinare, rappresentare nuove tendenze e interpretazioni normative, condividere modifiche e integrazioni organizzative, sia dell'organo disciplinare, sia delle procedure.

Il CdD può formulare, fermo restando l'autonomia decisionale dei Collegi, gli indirizzi per un omogeneo orientamento degli stessi in merito al principio di proporzionalità della sanzione disciplinare e di parità di trattamento.

Il Collegio di Disciplina, costituito da **3 membri, svolge le fasi preliminare e decisoria del procedimento.**

Le funzioni di **Presidente del Collegio sono svolte dal componente di maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.**

Le funzioni di **Segretario del Collegio sono svolte dal Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo;** questi acquisisce il fascicolo del procedimento assegnato al Collegio dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il Presidente del Collegio, preliminarmente, acquisisce da parte dei componenti **la dichiarazione di assenza di cause di astensione nel procedimento in esame.** Nel caso di incompatibilità, il Presidente del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina che, valutata la sussistenza dei motivi posti a sostegno dell'astensione, provvede eventualmente a sostituire il componente del Collegio, con un componente supplente del Consiglio di Disciplina.

Quando tra i soggetti incolpati vi sia un iscritto alla sezione B dell'Albo il procedimento viene assegnato a un Collegio in cui è presente un componente iscritto alla sezione B dell'Albo.

Articolazione del procedimento disciplinare - Fase preliminare (art.7)

Segnalazione della violazione	Attribuzione del procedimento al collegio	Il presidente del collegio nomina il Relatore del procedimento	*FASE PRELIMINARE (condotta dal Relatore del Procedimento)*

Il Relatore del Procedimento invita, con PEC o raccomandata A\R, il professionista interessato a prendere conoscenza dell'esposto, e a richiedere un'audizione personale o controdedurre per iscritto nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito. Assunte le eventuali ulteriori informazioni, il Relatore espone i fatti al Collegio che può decidere per :

DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE ARCHIVIAZIONE	Convocazione dell'incolpato davanti al Collegio

Il Relatore del Procedimento espone i fatti e gli elementi raccolti.

L'incolpato, anche assistito dal proprio legale e/o esperto di fiducia, espone la propria versione e le difese;

Redazione del verbale e allegazione atti e documenti prodotti con esposizione dei fatti svolta dal Relatore del Procedimento e dichiarazioni fornite dall'incolpato.

La decisione può essere assunta immediatamente dopo l'audizione o successivamente, in caso di ulteriori approfondimenti.	Il collegio delibera
DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE *ARCHIVIAZIONE*	DELIBERA DI AVVIO DEL *GIUDIZIO DISCIPLINARE*

Articolazione del procedimento disciplinare - Fase decisoria (art.7)

FASE DECISORIA	**Il Relatore del Procedimento, a mezzo PEC o raccomandata A\R, dispone la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina in un termine non minore di 30 giorni decorrenti dalla citazione.**
Riunione del collegio per la l'audizione	**Nel caso l'incolpato non si presenti all'udienza senza un giustificato motivo se ne dichiara l'assenza e si procede oltre; in caso di assenza giustificata, il rinvio dell'udienza ad altra data va comunicato all'interessato. In tal caso il termine può essere prorogato dal Collegio, per una sola volta e per non più di 90 giorni, previa richiesta motivata del Relatore del Procedimento.** **Il Relatore relaziona sullo svolgimento dei fatti, e l'incolpato, anche per il tramite del legale o esperto di fiducia, svolge le difese, utilizzando eventuale documentazione a supporto.** **La seduta del collegio è valida se sono presenti tutti i componenti.**
Eventuali rinvii istruttori	**Se necessari rinvii di carattere istruttorio, l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente procedendo a nuova comparizione.**
DECISIONE	**Il verbale della riunione non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza ma solo il motivato dissenso di un consigliere.** **La decisione va sottoscritta dal presidente e dal segretario del Collegio.**

DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE ARCHIVIAZIONE

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

Trasmissione al Presidente del Consiglio di Disciplina, che ne cura la trasmissione al Presidente dell'Ordine che procede alla notifica urgente ai soggetti interessati e all'eventuale esecuzione della sanzione disciplinare.

La decisione del Collegio deve schematicamente riportare, a pena di nullità:

1. **l'autorità emanante**
2. **le generalità del professionista incolpato**
3. **gli estremi della contestazione**
4. **il dispositivo**
5. **la data e le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario del Collegio**
6. **Indicazione dei fatti oggetto dell'incolpazione, delle norme deontologiche violate, degli elementi a discolpa prodotti dall'incolpato e dei motivi dell'irrogazione della sanzione disciplinare**

La decisione, che deve essere notificata all'incolpato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno a mezzo P.E.C. o raccomandata A/R o ufficiale giudiziario entro 30 giorni dalla sottoscrizione, contiene l'avviso che può essere impugnata innanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Il Procedimento disciplinare deve definirsi, con la sottoscrizione della deliberazione del Collegio, **entro e non oltre il termine di 12 mesi,** decorrenti dal giorno in cui la contestazione degli addebiti risulta notificata all'interessato. Oltre tale termine, il procedimento viene dichiarato estinto.

La violazione accertata delle norme disciplinari dà luogo alle seguenti sanzioni:

AVVERTIMENTO

Consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e un invito a non reiterare quanto commesso.
Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

CENSURA

Consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario. È inflitta nel caso di abusi o mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione.

SOSPENSIONE

Inibizione, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario, all'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi. E' inflitta per violazioni che possano arrecare grave nocumento a clienti o colleghi, oppure generare risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione.

CANCELLAZIONE

Cessazione dell'attività professionale in corso, pronunziata dal CdD e notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario, quando l'iscritto, è condannato a una pena detentiva non inferiori a due anni per reati non colposi.

Esecuzione (art. 11): La decisione del Collegio di Disciplina è immediatamente esecutiva e se non impugnata diventa definitiva. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'Ordine.

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO: secondo cui il procedimento deve svolgersi con il coinvolgimento dell'incolpato che deve essere tempestivamente informato e che, in ogni fase e stato del giudizio, può intervenire presentando elementi a propria discolpa. L'incolpato può farsi assistere da un difensore/esperto.

PRINCIPIO DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE EX L. 241/1990: secondo cui il procedimento disciplinare soggiace a regole procedurali ben specifiche la cui violazione compromette la validità della sanzione, determinandone la nullità o l'annullabilità.

PROPORZIONALITÀ TRA SANZIONE E INFRAZIONE: secondo cui la comminazione della sanzione deve tener conto, e mettere in relazione fra loro, elementi concreti quali le circostanze fattuali, l'entità della violazione, il contesto storico e professionale, le motivazione, gli elementi intenzionali (dolo/colpa), la recidiva, l'esistenza di un danno.

PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DEL GIUDICANTE
Si traduce, concretamente, nella possibilità per il professionista di ricusare il giudicante.

Rapporto con il procedimento penale – art.10

Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
Se, per poter assumere la decisione, è assolutamente indispensabile acquisire atti e notizie dal fascicolo del processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni.

Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare **emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, il Consiglio di Disciplina ne informa l'Autorità Giudiziaria.**

Prescrizione – art.12

L'azione disciplinare si prescrive decorsi 5 anni dal momento in cui si è consumata, ovvero dalla data in cui è cessata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è **riaperto:**

a) Se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;

b) Se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Collegio nel corso del procedimento.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene con le forme del procedimento ordinario e compete al Consiglio di Disciplina Territoriale, il **giudizio è affidato ad un Collegio diverso da quello che ha deciso.**

IMPUGNAZIONI DAVANTI AL CNI

A. Contro i provvedimenti del CdD, il Professionista o il Procuratore della Repubblica possono ricorre davanti al CNI.

B. Il CNI può **annullare in tutto o in parte il provvedimento o può confermarlo;**

C. Il ricorso è **presentato entro 30 giorni dalla notifica/lettera presso l'Ufficio del CdD che ha emesso il** provvedimento;

D. Nei 30 giorni successivi al deposito il Procuratore della Repubblica o il ricorrente possono prendere visione del ricorso, proporre deduzioni ed esibire documenti;

E. All'esito dei 30 giorni, il CdD trasmette il ricorso, unitamente al fascicolo, al CNI;

F. Il ricorrente e il Consiglio di Disciplina possono essere sentiti durante la trattazione;

G. Il CNI può decidere:
- Rigetto del ricorso
- Irricevibilità del ricorso (perché fuori termine o perché depositato irritualmente)
- Inammissibilità del ricorso (mancanza di legittimazione, incompetenza)
- Accoglimento del ricorso/Accoglimento parziale e diminuzione della pena fino all'avvertimento;
- Rimissione alla Corte Costituzionale in caso di questione di illegittimità costituzionale di una norma.

H. La decisione del CNI può contenere disposizioni sulle spese di lite (soccombenza/compensazione);

I. La decisione viene pubblicata mediante il deposito dell'originale nella segreteria del CNI e trasmessa al professionista, all'Ordine/CdD, al Procuratore della Repubblica e al Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni).

Grazie per l’attenzione!!!